



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO il decreto n. 74222 del 01.07.2013;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.02.2013 relativo alla società **SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.r.l.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione e proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall'azienda **SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.r.l.**;

VISTA la nota Prot. n. 40/0001381 del 16.01.2014;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.02.2013 al 31.07.2013, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26.02.2013, in favore di un numero massimo di 117 unità lavorative, della società **SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.r.l.**, dipendenti presso le sedi di:

- Regione Campania: n. 7 lavoratori, sospesi con riduzione oraria massima del 60%;
- Regione Lazio: n. 9 lavoratori di cui n. 3 sospesi a zero ore senza rotazione, n. 1 sospeso a zero ore senza rotazione per il periodo dal 21.03.2013 al 31.07.2013, n. 4 sospesi con riduzione oraria massima del 30% e n. 1 assunto con contratto di lavoro *part-time* al 50% sospeso con riduzione oraria massima del 30% per il periodo dal 31.03.2013 al 31.07.2013;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Regione Liguria: n. 22 lavoratori di cui n. 20 sospesi con riduzione oraria massima del 30%, n. 1 sospeso a zero ore senza rotazione e n. 1 assunto con contatto *part-time* al 75% sospeso a zero ore;
- Regione Lombardia: n. 75 lavoratori sospesi con riduzione oraria massima del 30%;
- Regione Piemonte: n. 4 lavoratori di cui n. 2 sospesi a zero ore senza rotazione e n. 2 sospesi con riduzione oraria massima del 30%.

La misura del predetto trattamento è ridotta con le seguenti modalità:

- Regione Lazio: ridotta del 10% per n. 3 lavoratori;
- Regione Liguria : ridotta del 10% per n. 20 lavoratori per il periodo dal 01.03.2013 al 31.07.2013, ridotta del 10% per n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.02.2013 al 31.07.2013 e ridotta del 10% per il periodo dal 01.02.2013 al 07.02.2013 e del 20% per il periodo dal 08.02.2013 al 31.07.2013 per n. 1 lavoratore;
- Regione Lombardia: ridotta del 10% per n. 60 lavoratori;
- Regione Piemonte: ridotta del 10% per n. 4 lavoratori.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 462.949,71 (quattrocentosessantaduemilanovecentoquarantanove/71).

Codice fiscale: 01917960187

Matricola INPS: 4962046469 e 496204267

Pagamento diretto: NO



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**ART. 2**

L'onere complessivo pari ad euro 462.949,71 (quattrocentosessantaduemilanovecentoquarantanove/71) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 14/02/2014

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Fabrizio Saccomanni